



COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

Area Tecnica

Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzione, Sicurezza del Lavoro e del Patrimonio

ORDINANZA N. 9 DEL 22/04/2024

OGGETTO: PROROGA DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 29 APRILE 2024.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. 16/04/2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la L.R. 23/12/2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed il regolamento regionale n. 1 del 03.04.2017;
- il D.P.R. 26.8.1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;
- il Regolamento Regionale 3/04/2017, n.1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo,manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della L.R. 23/12/2004, n. 26 e s.m.i.”;

Preso atto che il Comune di Ravarino rientra nella Zona climatica E ove l'esercizio degli impianti termici è consentito, dalle predette disposizioni, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno e che al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore) ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013 e dell’art. 12, comma 3 del citato Regolamento Regionale 3/04/2017, n.1;

Dato atto che che l’art. 5 del citato DPR n. 74/2013 e l’art. 12, comma 8 del predetto Regolamento Regionale 3/04/2017, n.1 attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021, avente ad oggetto “Ulteriori

disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", con la quale sono state appunto approvate misure straordinarie fra le quali, per tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest e Pianura Est:

- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
- la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali), escludendo da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

Richiamato il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che:

- all'art. 1, commi 1 e 2, per la stagione invernale 2022-2023, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere nel periodo tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
- all'art. 1, comma 7 stabilisce che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C;

Dato atto che lo stesso D.M. n. 383/2022 all'art. 1, comma 6 stabilisce che *"Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*;

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche, che registrano ancora temperature molto basse, e delle previsioni meteorologiche per i giorni a venire e considerato anche che diversi sistemi edificio/impianti non sempre consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

Atteso che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, di autorizzare l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio determinato dal D.M 383/2022 (22 ottobre - 7 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Ravarino, fino al 15 aprile 2024 compreso;

Ritenuto di provvedere in conformità, con i poteri conferitigli dalla Legge;

AUTORIZZA

ai sensi della normativa citata in premessa e per le suesposte motivazioni, **l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento nel territorio del Comune di Ravarino fino al 29/04/2024 compreso**, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 6,5 ore giornaliere (tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni).

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. 383/2022 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Modena.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Ravarino, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Ambiente Ing. Alfredo Lubrano.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- 1) sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ravarino
- 1) sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- 2) sia trasmesso:
 - alla Prefettura di Modena;
 - al Comando di Polizia Municipale Unione del Sorbara;
 - alla Stazione CC di Ravarino;
 - al Comando VV.F. di Modena.

RAVARINO, 22/04/2024

Il Sindaco
Dott.ssa Maurizia Rebecchi
Sottoscritto digitalmente